

Tribunale Milano  
Sentenza del 2 febbraio 2007, n. 320  
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice di Milano Dr.ssa Eleonora Porcelli ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa n. 3650 R.G. 2006 promossa da:

Ma.Nu., Sa.El.Va. e Fe.Sa., col proc. dom. Avv. Ma.Fe., St.Ch. e Ma.Bo., Viale Pi., (...), Mi.

ricorrente

contro

La.Cr. S.r.l., col proc. dom. Avv. Pa.Ma. e Ca.Ca., Via Du., (...), Mi.

e contro

We. & Jo. S.r.l., col proc. dom. Avv. Ad.Ca., Via F.Sf., (...), Mi.

convenute

Oggetto: impugnazione licenziamento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, in data 9/5/06, Ma.Nu., Sa.El.Va. e Fe.Sa. hanno convenuto in giudizio la La.Cr. S.r.l. e la We. & Jo. S.r.l. per sentir accertare che esse costituiscono un unico gruppo di imprese e comunque un unico centro di imputazione giuridica, nonché per sentir accertare la sussistenza, con le società convenute, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, previo eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto, con conseguente accertamento delle nullità, illegittimità o inefficacia del licenziamento inflitto ai ricorrenti, ordine alle società convenute in solido di reintegrare immediatamente i ricorrenti nel posto di lavoro e condanna delle convenute in solido al risarcimento del danno.

Premesso di avere di fatto lavorato alle dipendenze della La.Cr. S.r.l., anche se il rapporto era stato formalizzato con contratti di collaborazione e con contratti di collaborazione a progetto, hanno esposto di essere stato licenziati con lettera 7/12/05 per cessazione del ramo d'azienda pret a porter.

In punto di diritto i ricorrenti, premessa la natura subordinata del rapporto di lavoro con La.Cr. S.r.l. fin dall'inizio, hanno sostenuto la configurabilità di un unico centro di imputazione di rapporti giuridici e la conseguente esistenza del requisito dimensionale ex art. 24 della l. n. 223/91, con conseguente illegittimità dei licenziamenti intimati senza esperire la procedura di cui alla legge suddetta.

Costituendosi ritualmente in giudizio, le convenute hanno contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui hanno chiesto il rigetto; in via riconvenzionale subordinata, nel caso di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di uno o più ricorrenti, hanno chiesto la condanna degli stessi alla restituzione della differenza tra gli importi effettivamente percepiti nel corso del rapporto e i minori importi che sarebbero loro spettati quali dipendenti, oltre interessi legali e rivalutazione. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vano ad esporre.

Innanzitutto i ricorrenti sostengono la configurabilità, tra le società convenute, di un collegamento economico funzionale giuridicamente rilevante.

Peraltra non è stata offerta adeguata prova di tale assunto, non essendo sufficienti l'inserimento in un gruppo societario, la parziale coincidenza dei soggetti preposti alle cariche sociali e la condivisione della stessa sede legale.

Secondo il costante insegnamento della Cassazione (si veda, da ultimo, la sentenza n. 11107/2006 citata dalla La.Cr. S.r.l.), "Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori."

Nel caso di specie in primo luogo le attività svolte dalla società convenute sono ben diverse e distinte: in base alle visure prodotte dai ricorrenti, la La.Cr. S.r.l. svolge attività di confezione di vestiario ed accessori e la We. & Jo. S.r.l. svolge attività di commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici.

Nello stesso ricorso si afferma che quest'ultima società possiede numerosi marchi del settore della moda, tra cui il marchio La., mentre la prima società si occupa di abbigliamento ed accessori a marchio La.

In particolare la convenuta La. ha prodotto (doc. 7) l'atto 28/3/01 di cessione alla We. & Jo. della proprietà dei suoi marchi e loghi per la sola classe 3, ovvero profumi e prodotti da toeletta.

La.Cr. opera, quindi, nel settore della moda, occupandosi di creazione, realizzazione, produzione e commercializzazione, mentre We. e Jo. opera nel settore dei profumi e cosmetici, essendo titolare di licenze per la produzione e la distribuzione delle più importanti griffes storiche della moda.

Dalla diversità dell'attività svolta dalle due società discende necessariamente una diversa struttura organizzativa e produttiva, derivante anche dal diverso mercato di riferimento.

I ricorrenti sostengono che le due convenute abbiano in comune diversi servizi.

Quanto alla gestione del personale, i ricorrenti sostengono che di essa si occupi, per entrambe le società, il rag. Gr., formalmente dipendente di We. & Jo.Ri. invece dalle stesse visure prodotte dai ricorrenti che il Gr. rivesta il ruolo di amministratore delegato di tale società nonché di consigliere delegato di La.: è in tali qualità, pertanto, e non in forza del rapporto di dipendenza con una sola delle due convenute, che il Gr. gestisce il personale.

Quanto al magazzino, in ricorso si deduce che tutti i trasporti verso di esso venivano organizzati da un dipendente di We. ed erano effettuati tramite automezzi di proprietà di We.: si tratta di deduzioni eccessivamente generiche, tenuto conto del fatto che i ricorrenti neppure deducono che il personale addetto a tale magazzino fosse dipendente di una delle convenute.

Le convenute, in sede di costituzione, hanno spiegato che il magazzino in questione è di proprietà della We., che lo ha messo a disposizione di La. quando tale società si è trasferita a Mi., e questo giustifica i due documenti di trasporto prodotti dai ricorrenti (doc. 14), che riguardano il trasferimento di prototipi e cartamodelli di abiti o accessori evidentemente al suddetto magazzino.

Anche le deduzioni attoree in tema di acquisti e rapporti con i fornitori appaiono eccessivamente generiche: quanto ai primi, si parla della necessità, per i dipendenti di La., di chiedere una non meglio identificata autorizzazione a non meglio identificati responsabili di We.; quanto ai secondi si parla dell'esistenza "spesso" di un obbligo, per i dipendenti di La., di utilizzare i fornitori indicati dal rag. Gr. (soggetto che peraltro, come si è visto, riveste una carica sociale anche nella La.) o dal

sig. Mi. per gli aspetti telefonici ed informatici ed alle condizioni contrattuali da loro stabilite, o di ottenere comunque l'approvazione del Gr. su queste ultime.

Quanto alle questioni legali, il dott. Pi., in ricorso individuato semplicemente come dipendente di We., è stato consigliere d'amministrazione della La.

Quanto alla gestione dei profumi a marchio La., non sembra certo sufficiente al fine di sostenere che essa fosse condotta in comune dalle due società il fatto che l'ufficio stilistico e grafico di La. possa aver mantenuto contatti e confronti con il responsabile marketing di We.

Nessun rilievo può poi assumere il fatto che un dipendente di La. e un dipendente di We. gestissero insieme la vetrina messa a disposizione dal Teatro Re.di To. per l'esposizione di abiti e profumi a marchio La.: infatti questo non significa certo che i rapporti con tale Teatro fossero unitariamente gestiti.

Anche il documento 1 di parte ricorrente non appare significativo, in quanto con esso semplicemente il Presidente del CdA di We. informa la La. -con cui comunque sussistono contatti e collaborazione per la miglior gestione del marchio La. ceduto a We. - di una riorganizzazione interna riguardante la direzione generale e la direzione marchi e licenze.

I ricorrenti, infine, sostengono che l'attività amministrativa delle due società sia concentrata in capo a due dipendenti di We. presso la sede di To., e che ogni problematica di natura informatica o telefonica sia gestita, per entrambe le convenute, da un dipendente di We.

Peraltro, anche ove tali circostanze fossero provate, si tratterebbe comunque dell'utilizzo promiscuo di tre dipendenti su oltre sessanta, vale a dire una assoluta minoranza, del tutto insufficiente al fine di sostenere che "le due società convenute e i loro dipendenti operino in maniera affatto promiscua, senza distinguere a seconda che l'attività di volta in volta sia riferibile all'una o all'altra società", come si afferma a pagina 15 del ricorso.

Si aggiunga che non è stato indicato neppure un caso di utilizzo di personale di La. per lo svolgimento di attività. di pertinenza di We. e che non è stato dedotto l'utilizzo comune strumenti da parte delle due società.

Da tutto quanto precede non appare ricavabile alcuna integrazione tra le attività delle convenute ed alcuna reciproca ingerenza nelle rispettive attività: la domanda di accertamento della sussistenza di un unico centro di imputazione giuridica non può pertanto trovare accoglimento.

Resta da considerare la natura del rapporto di lavoro dei ricorrenti, formalmente inquadrati come autonomi collaboratori.

In particolare il rapporto con la ricorrente Va. è stato disciplinato dal contratto di collaborazione a progetto 30/5/05, relativo al periodo dal 30/5/05 al 31/5/06, e il rapporto con il ricorrente Sa. dal contratto di collaborazione a progetto 2/5/05, relativo al periodo dal 2/5/05 al 31/10/06.

Diversa è la posizione della ricorrente Nu., il cui rapporto è stato disciplinato dal contratto di collaborazione 11/5/00, in relazione al periodo 20/4/00-31/7/00, dal contratto di collaborazione 28/8/00, in relazione al periodo 1/9/00-31/1/01, dal contratto di collaborazione 25/1/01, in relazione al periodo 1/2/01-31/1/02 e dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa 4/2/02, a tempo indeterminato.

In ricorso si sostiene innanzi tutto la violazione del D.Lgs. 276/03 sia per omessa specificazione del progetto, sia sussistenza di tutti gli indici della subordinazione, sia per mancata formalizzazione mediante contratto a progetto del rapporto di collaborazione vigente dal 4/2/02 con la Nu., con la conseguenza che esso è proseguito oltre la data del 24/10/05, disposto dall'art. 86 del D.Lgs. medesimo quale termine ultimo di efficacia di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa privo di progetto.

L' art. 69 del D.Lgs. n. 276/03 prevede che "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto."

Ora per mancata individuazione del progetto si deve intendere sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma sia la non configurabilità di un effettivo progetto.

Nel caso di specie, nel contratto di collaborazione sottoscritto dalle parti, quest'ultimo è definito come "studio progettuale di schizzi e proposte commerciali relativi alle collezioni La. p.e. 2006, a.i.

2006/07" per la Va., e come "studio grafico progettuale di prototipi, packaging e materiali promopubblicitari relativi alle collezioni La. p.e. 2006, a.i. 2006/07, p.e. 2007" per il Sa.

I contratti specificano, inoltre, che nell'ambito del progetto la collaboratrice si sarebbe occupata, tra l'altro, di studio di modelli e accessori, di supporto ed assistenza al responsabile stile, ricerche materiali, catalogazione e archiviazione dei materiali elaborati ed il collaboratore di elaborazioni grafiche d'immagini e stampe, realizzazione di materiali grafici, supporto operativo grafico all'ufficio stile, prodotto e commerciale e catalogazione e archivio dei materiali elaborati.

I contratti a progetto in esame devono ritenersi validi: in particolare il progetto deve ritenersi adeguatamente individuato e delimitato e vengono descritte inoltre con precisione le attività funzionali al progetto.

La giurisprudenza in materia, ai fini dell'individuazione di un valido progetto, richiede che esso riguardi segmenti dell'attività organizzata dal committente ben identificati e ben definiti sotto il profilo sia strutturale sia temporale e, nel caso di specie, l'attività assegnata al collaboratore configura appunto una precisa attività, delimitata funzionalmente e temporalmente, cui inerisce un chiaro risultato finale (realizzazione di predeterminate collezioni).

Per le stesse considerazioni che precedono non può, invece, ritenersi che il contratto 4/2/02 concluso con la Nu. contenga un valido progetto e sia quindi riconducibile alla nuova fattispecie introdotta dal D.Lgs. 276/03.

Appare, infatti, evidente come il progetto non possa ritenersi adeguatamente descritto, consistendo nella semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite alla lavoratrice, senza alcun accenno all'obiettivo che si intende raggiungere ed alle attività ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento.

Nel caso di specie il preteso programma o progetto, invece di essere individuato come realizzazione di un preciso e circostanziato piano di lavoro o risultato, consiste semplicemente nella messa a disposizione dell'attività lavorativa del collaboratore.

Tale attività, ed in generale un'obbligazione di mezzi, potrebbe legittimamente formare oggetto di un contratto stipulato ai sensi del titolo VII, capo I del D.Lgs. n. 276/2003 solo se realizzata

nell'ambito di un coordinamento progettuale individuato, mentre nel caso di specie la prestazione della ricorrente poteva essere utilizzata per soddisfare esigenze varie, mutevoli e indeterminate.

Nel caso di specie si è pertanto realizzata l'ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 69 del D.Lgs. n. 276/03, con la conseguenza che il rapporto tra le parti deve essere considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dal 24/10/05, termine ultimo di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative prive di progetto, previsto dall'art. 86 del D.Lgs.

Il legislatore utilizza l'espressione "sono considerati" da cui si ricava che la conversione prevista dall'art. 69 opera di diritto e la pronuncia del giudice ha valore di accertamento.

La conversione non si pone, quindi, come presunzione ma come vero e proprio imperativo.

Nessuna prova dunque può fornire il committente, essendo chiaro che si parla di rapporti inizialmente autonomi, che si trasformano in rapporti di lavoro subordinato indeterminato come sanzione per la violazione del divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa al di fuori del contratto a progetto.

Non si può considerare priva di significato la circostanza che l'art. 69 sia proprio intitolato "divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto": sotto il profilo letterale (del resto in linea con l'intero sistema che emerge dal D.lgs. n. 276/03) ciò vuole esattamente dire che non vi è spazio per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici, la cui definizione viene data nel comma 1 dell'art. 69, e che la conseguenza di tale atipicità è la conversione del contratto.

A conferma di ciò si consideri che il legislatore, per consentire la prosecuzione dei contratti in corso, ha dovuto espressamente prevedere tale possibilità, regolata dall'art. 86.

La norma, nel suo espresso tenore letterale, è di estrema chiarezza: se non c'è il lavoro a progetto, c'è il rapporto di lavoro subordinato e non vi sono altre possibilità alternative.

Non è nemmeno richiesto l'accertamento delle modalità con cui la prestazione si è svolta, perché una volta esclusa la presenza di quell'elemento qualificante scatta l'automatismo e si presume invincibilmente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.



Non può, invece, ritenersi che il rapporto di lavoro dei ricorrenti fosse comunque caratterizzato (fin dall'origine per quanto riguarda la Nu.) da tutti gli indici della subordinazione, con conseguente applicabilità, per i ricorrenti Va. & Sa., del 2° comma dell'art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003 norma che prevede la trasformazione del rapporto instaurato con contratto a progetto in un rapporto di lavoro subordinato, qualora il Giudice accerti che il rapporto sia stato eseguito con le modalità tipiche della subordinazione.

Si ritiene che i ricorrenti non abbiano offerto adeguata prova della sussistenza della subordinazione, prova essenziale ai fini della richiesta riqualificazione del rapporto.

In ricorso si rinviene, infatti, solo l'indicazione generica dell'esistenza degli indici individuati dalla giurisprudenza quali rivelatori dell'esistenza della subordinazione: si afferma che i ricorrenti erano tenuti a frequentare quotidianamente gli uffici della La. e a rispettare il normale orario d'ufficio, ma non si specifica se e come ciò venisse controllato e quali fossero le conseguenze di eventuali violazioni dei suddetti obblighi; si afferma che i ricorrenti potevano fruire delle ferie solo nel periodo di chiusura collettiva, ma non si precisa come i ricorrenti avessero appreso tale disposizione e quale fosse tale periodo.

Si tratta di precisazioni che assumono particolare rilievo soprattutto per quanto riguarda la ricorrente Nu., il cui rapporto si è protratto per diversi anni.

La carenza più importante riguarda la configurabilità di un potere direttivo in capo al datore di lavoro: i ricorrenti si limitano a dedurre di essere stati alle dirette dipendenze di personale La. (direttore creativo e vari responsabili di linea), che "assegnavano gli incarichi e ne controllavano la realizzazione nei tempi indicati". È evidente che quella descritta in ricorso non è l'eterodirezione caratteristica del rapporto di lavoro subordinato, che comporta l'indicazione di ordini e direttive precisi e pregnanti circa il contenuto e le modalità di esecuzione della prestazione.

Nel caso di specie non è, pertanto, stata offerta adeguata prova della sussistenza dell'essenziale requisito della subordinazione, intesa come assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, requisito che si atteggia diversamente a seconda dei tipi di prestazione ma che è sempre presente.

La presente controversia deve, pertanto, essere risolta, sul punto, in base ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova.

Non essendo stata accertata l'esistenza di un gruppo societario giuridicamente rilevante, viene meno il requisito numerico necessario per l'applicazione della procedura per i licenziamenti collettivi, unico elemento dedotto per sostenere l'illegittimità del licenziamento dei ricorrenti.

Infine non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale, avanzata in via subordinata dalle convenute e relativa alla restituzione degli importi percepiti in più rispetto a quanto sarebbe spettato quali lavoratori subordinati.

Infatti We. & Jo. inserisce la domanda solo nelle conclusioni mentre, per quanto riguarda La.Cr., nella memoria di costituzione viene genericamente affermato che la Nu. avrebbe avuto percepito un certo importo "quale impiegata di 2 livello". Non viene, quindi, chiesto alcun accertamento del livello di inquadramento della lavoratrice, se non nei termini generici sopra descritti e nulla viene, comunque, specificato e dedotto a fondamento del preteso inquadramento nei 2° livello: in particolare non si conosce neppure quale sia il c.c.n.l. di riferimento e quale sia il contenuto delle mansioni rientranti nel livello indicato.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza per quanto riguarda le domande proposte nei confronti della La.Cr. S.r.l., e le stesse vengono liquidate come da dispositivo; si ritiene, invece, sussistano eque ragioni per un'integrale compensazione delle spese di lite tra i ricorrenti e la We. & Jo. S.r.l.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accerta che tra la ricorrente Nu. e la La. Cr. S.r.l., è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 24/10/05;

rigetta per il resto il ricorso;

rigetta la domanda riconvenzionale;

condanna la La. Cr. s.r.l. a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite nella misura di un quinto, liquidato in complessivi Euro 1.500,00, compensando integralmente tra le parti le ulteriori spese di lite.